

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro XI - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere Titolo III - Rogatorie internazionali

#### **Art. 728 Immunità temporanea della persona citata**

1. Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che:

- a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria;
- b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.